

STATUTO VALIDO AI FINI DELL'ISCRIZIONE AL RUNTS

MODIFICATO A SEGUITO COMUNICAZIONE EX ART. 31, COMMA 8, d.m. 106/2020

ART. 1

1. Il "Registro italiano Veicoli Abitativi Ricreazionali Storici – A.P.S." (da qui in avanti siglato RIVARS) è un'associazione di promozione sociale, Ente del terzo settore, culturale, senza scopo di lucro, apolitica, apartitica ed aconfessionale, costituita nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con la forma dell'Associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e seguenti C.C., a tempo indeterminato e con durata illimitata, già costituita in conformità agli artt. 35 e 36 del D.Lgs, n. 117/2017 e già APS come da D.Reg. FVG n. 3792/CULT del 10/10/2016. L'acronimo A.P.S. e quello ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), potrà essere inserito nella denominazione. L'Associazione disciplinata del presente Statuto, che agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ha sede in Buttrio, presso il Palazzo delle Associazioni. Un eventuale cambio di sede non comporterà variazione allo Statuto ma dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

2. La RIVARS ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, organizza e gestisce prevalentemente attività turistiche di interesse Sociale e culturale in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi; riunisce i cultori della Locomozione Storica, del turismo itinerante nel rispetto e nella valorizzazione della natura, dell'ambiente, degli usi locali ed in modo particolare dei veicoli e mezzi che negli anni si sono succeduti nella sua diffusione. Alcune delle attività di cui si farà promotrice si possono così elencare:

- 1) Promozione di eventi, anche all'interno di fiere, atti ad avvicinare il pubblico alla conoscenza e all'apprezzamento dei veicoli storici utilizzati per il turismo itinerante;
- 2) Azioni utili ad aiutare gli Associati ad ottenere tutte le autorizzazioni e le iscrizioni utili per poter svolgere turismo itinerante;
- 3) Organizzazione di eventi, raduni, viaggi di gruppo dedicati ai mezzi storici e non storici del turismo itinerante
- 4) Visite a musei, laboratori didattici o artigianali per valorizzare gli usi e i costumi dell'Italia e degli italiani, per conoscere la cultura dei luoghi visitati
- 5) Ogni attività utile a conoscere le modalità di conservazione e manutenzione di veicoli storici

Questo elenco deve intendersi come esempio delle attività organizzabili e non deve essere inteso come elenco esaustivo.

ART. 2

1. Scopi del RIVARS sono quelli di perseguire le finalità dell'interesse generale della Locomozione Storica in armonia con le direttive:

- 1) Dell'Automotoclub Storico Italiano (da qui in avanti siglato ASI);
- 2) Della Federation Internationale Vehicules Anciens (da qui in avanti siglata FIVA)
- 3) Della Associazione Campeggiatori Turistici d'Italia - federazione (da qui in avanti siglata ACTI)
- 4) Della Federation Internationale Camping & Caravanning (da qui in avanti siglata FICC)

Alle quali il RIVARS aderisce.

In caso di necessità o utilità per il raggiungimento dello scopo statutario, l'Associazione potrà aderire ad altri Enti o Associazioni, Federazioni o Club, italiani o stranieri.

2. E' fatto obbligo ai soci che partecipino ad una qualsiasi delle attività dell'Ente di essere in possesso a titolo assicurativo di Camping Card International, o titolo similare, contro i rischi connessi allo svolgimento delle attività nonché come responsabilità civile contro terzi.
3. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.
4. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali non sono ammesse.

SOCI

ART. 3

1. L'Associazione al RIVARS si ottiene a seguito di presentazione di apposita domanda scritta accompagnata dalla quota sociale e corredata dalla firma di presentazione di un Socio.
2. L'associazione al RIVARS diviene operante a seguito dell'ammissione su delibera del Consiglio Direttivo (da qui in seguito siglato CD). In caso di rigetto della domanda di iscrizione il CD non è tenuto a fornire alcuna spiegazione.
3. I Soci hanno diritto ad usufruire di tutti i benefici derivanti dal loro status di Soci RIVARS e di soci delle già citate Organizzazioni di cui il RIVARS è federato nonché a partecipare alle manifestazioni, fatte salve le limitazioni imposte da necessità organizzative e/o dei regolamenti interni delle già citate Organizzazioni.
4. Il RIVARS può erogare servizi esclusivamente ai propri Soci e/o a Soci di Enti e Organizzazioni che godano del diritto di reciprocità con il RIVARS.
 - 1) Il diritto di reciprocità si intende automaticamente esteso alle già citate Organizzazioni ed a tutte le Associazioni federate alle già citate Organizzazioni.
 - 2) Il diritto di reciprocità qualora non sussistessero i requisiti di cui all'art. 3/4.1 è deliberato, caso per caso, dal CD.
5. E' preciso dovere del Socio agire sempre:
 - 1) Nell'interesse del Registro promuovendone l'immagine pubblica, l'operato senza mai mettersi in condizione di concorrenzialità con l'operato del registro.
 - 2) Nell'etica che ha negli anni contraddistinto e tutt'ora contraddistingue i soci RIVARS & CCG.

ART. 4

1. Il vincolo associativo al RIVARS è a tempo indeterminato e può cessare solo per i seguenti motivi:

- 1) Dimissioni volontarie
 - 2) Morte
 - 3) Morosità
 - 4) Radiazione
 - 5) Scioglimento del RIVARS
2. La morosità che comporta il decadimento dello status di Socio si configura trascorsi i termini stabiliti dall'AGS per il versamento delle quota sociale annuale (cfr art 7/1&2).
 3. La radiazione (Art. 31) è pronunciata, sentite le ragioni del Socio, con operatività immediata dal CD, in tutti i casi in cui si ritenga che il Socio abbia gravemente violato Statuto e Regolamento del RIVARS o abbia con qualunque suo comportamento violato l'etica e/o disonorato il RIVARS e/o abbia procurato danno all'immagine del RIVARS e/o agito in contrasto e/o danno von gli interessi del RIVARS. La radiazione dal RIVARS comporta automaticamente la segnalazione per la radiazione delle già citate Organizzazioni. Il Socio che ritenesse ingiusto il provvedimento di radiazione ha facoltà di ricorrere portando per iscritto le proprie motivazioni alla prima Assemblea Generale dei Soci successiva in ordina di tempo al provvedimento del CD. L'Assemblea deciderà in maniera insindacabile ed inappellabile. Nel tempo intercorrente tra la decisione del CD e l'eventuale delibera assembleare, se richiesta dall'interessato, il Socio è da considerarsi in ogni caso sospeso in via cautelare da qualsiasi attività a nome e per conto del RIVARS.
 4. E' prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo: è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa .

ART. 5

1. Possono associarsi e partecipare alla vita del RIVARS, anche i soggetti che non abbiano ancora compiuto il 18° anno di età e/o che abbiano rapporti parentali con Soci i quali se ne assumano espressa responsabilità ad ogni effetto. L'esercizio del diritto di voto di un Socio minorenni, non emancipato, è attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

ART. 6

1. I soggetti maggiorenni o minorenni, possessori o meno di veicolo di interesse storico, che si iscrivono al RIVARS e versano la quota sociale, perché condividono gli interessi e le finalità del RIVARS e dell'ASI, assumono lo status di Socio e possono partecipare attivamente alla vita associativa facendo valere i loro diritti di parola, voto, elettorato attivo e passivo nell'Assemblea Generale dei Soci (da ora in poi indicata come AGS) e negli organi associativi se eventualmente eletti alla carica.
2. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.
3. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza

all'associazione.

4. Le quote sociali vengono stabilite dal CD entro il 31/12 dell'anno precedente l'anno a cui si riferiscono.
5. Sono Soci Fondatori coloro che il giorno 1/9/2000 hanno partecipato alla riunione di fondazione in Tarcento (UD).
6. L'Assemblea può assegnare a titolo onorifico a persone fisiche o Enti lo status di:
 - 1) Socio Onorario a coloro che abbiano svolto o svolgano attività di eccezionale rilievo nell'interesse del RIVARS e delle sue finalità (Art. 2). La nomina si intende vitalizia e può essere revocata dall'Assemblea su richiesta del CD esclusivamente per gravissimi e comprovati motivi di demerito della persona nei confronti del Registro.
 - 2) Presidente Onorario alla persona che per anni ha svolto attività rilevante e decisiva a favore del RIVARS e delle finalità espresse all'art. 2; la nomina si intende vitalizia e può essere revocata dall'Assemblea su proposta del CD esclusivamente per gravissimi e comprovati motivi di demerito della persona nei confronti del Registro.
 - 3) Socio Benemerito a coloro che abbiano contribuito in modo rilevante al raggiungimento degli scopi sociali & statutari.
7. I soggetti di cui ai precedenti commi 5 e 6 non possono essere esonerati, neppure con decisione dell'AGS, dal versamento della quota sociale ed hanno pari diritti dei Soci Ordinari.
8. Le quote sociali non sono trasmissibili neppure per causa di morte del Socio né rivalutabili in caso di scioglimento dell'Ente.
9. Tutti i dati personali raccolti sono soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione.

ART. 7

1. La quota sociale, deve essere versata ogni anno. Spetta all'AGS su proposta del CD, ed in base alle necessità contingenti dell'Associazione deliberare l'entità della quota medesima, i tempi e le modalità di versamento e inoltre la mora per i Soci che non ottemperassero alla delibera dell'AGS.
2. Il Socio che non ottemperi al versamento entro i termini stabiliti dall'AGS di cui al punto precedente viene dichiarato decaduto dal CD (cfr. art. 4/2).

VOLONTARI

ART. 8

1. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
7. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
8. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

ORGANI SOCIALI

ART. 9

1. Gli Organi del RIVARS sono:
 - 1) L'AGS
 - 2) Il CD
 - 3) Il Presidente
 - 4) IL Collegio dei Revisori dei Conti (da ora in poi CRC), laddove nominato
 - 5) La Commissione di Garanzia, laddove nominata
 - 6) La Commissione Tecnica, laddove nominata

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ART. 10

1. L'AGS è sovrana ed è costituita dai Soci in regola con il pagamento della quota sociale.
2. Ad ogni Socio spetta un solo voto
3. L'AGS ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali e più in particolare:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11

1. L'AGS si riunisce in sessione ordinaria entro il primo semestre di ciascun anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del rendiconto preventivo, per la definizione dell'attività dell'anno e per la trattazione degli argomenti di cui all'art.10.
2. L'AGS si riunisce in sessione straordinaria nei seguenti casi:
 - 1) Ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario
 - 2) Ogni qualvolta il CD lo ritenga necessario
 - 3) A seguito di richiesta scritta di almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto, in questo caso i richiedenti devono specificare al CD le motivazioni della richiesta e gli argomenti da inserire nell'ODG
 - 4) Nell'evenienza di cui ai punti precedenti il Presidente ha l'obbligo di convocare l'AGS entro 2 mesi dalla richiesta.
3. Tutte le cariche in seno al RIVARS sono volontarie, gratuite e non sono previsti gettoni di presenza e/o indennità di alcun genere; le spese, approvate dal CD e sostenute dai singoli a nome e per conto del RIVARS, comprovate da idonea documentazione, sono rimborsabili per intero

ART. 12

1. L'AGS è convocata, con un preavviso di almeno 10 giorni, dal Presidente con pubblicazione sul sito dell'Associazione o mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.
2. In casi particolari l'AGS può essere convocata dal Collegio Revisori dei Conti (art. 25/4&5)
3. La comunicazione deve indicare:
 - 1) Gli argomenti all'ODG
 - 2) Il luogo l'ora di convocazione sia in prima convocazione in seconda convocazione
 - 3) Qualora risultasse mancante il n. legale (metà+1 dei soci aventi diritto) per la validità della prima convocazione la seconda convocazione, valida con qualsiasi n. di presenti, può aver luogo il giorno successivo all'ora stabilita nell'atto di convocazione.

ART. 13

1. L'AGS regolarmente costituita ai sensi dell'art. 12 delibera a maggioranza semplice
2. Ogni Socio avente diritto al voto può portare una sola delega scritta di altro socio assente alla seduta ed avente diritto al voto.

ART. 14

1. L'AGS è dichiarata aperta, dopo opportuna verifica dei poteri, dal Presidente del RIVARS o da suo delegato
2. Prima dell'inizio dei lavori l'AGS nomina tra i propri componenti un Presidente ed un Segretario-verbalizzante; non sussiste alcuna incompatibilità a ricoprire tali ruoli per il Presidente, suo delegato e/o per il Segretario del RIVARS

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15

1. Il CD è composto da un n. minimo di cinque Soci ivi compreso il Presidente eletto direttamente dall'AGS (art. 10/3.2).
2. Il n. dei componenti il CD può oscillare tra 5 e 11 Soci su delibera dell'AGS.
3. I Componenti il CD rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Ogni Socio maggiorenne ed in regola con la quota annua può essere eletto alle cariche sociali.
 - 1) In caso di parità di voti sarà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione
 - 2) In caso di ulteriore parità sarà eletto il più anziano d'età.
5. Ogni Socio, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 11/3, che desidera presentarsi candidato per l'elezione alle cariche sociali deve presentare la propria candidatura alla segreteria e/o presidenza del RIVARS almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'AGS indetta per l'elezione delle cariche sociali.

ART. 16

1. Il CD, presieduto dal Presidente, elegge tra i propri componenti il 1° Vice-Presidente, il Cassiere/Tesoriere con funzioni di 2° Vice-Presidente ed il Segretario; il Segretario può essere anche nominato al di fuori dagli eletti al CD, nel qual caso ha solo diritto di parola ma non di voto nelle deliberazioni consigliari.
2. Il CD è regolarmente costituito in n. legale per deliberare con la presenza minima di 3 su 5 / 4 su 7 / 6 su 11 consiglieri eletti; in caso di assenza di consiglieri e parità di voti, è determinante il voto del Presidente (cfr art. 18/3)

ART. 17

1. Il CD è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'AGS e può deliberare su tutte le materie non riservate specificamente alla competenza dell'AGS; in particolare il CD:
 - 1) Predispone i regolamenti di carattere generale ed in particolare quello relativo allo svolgimento delle manifestazioni.
 - 2) Nomina le commissioni istituite per la propria organizzazione e per qualunque altra incombenza utile al raggiungimento degli scopi sociali.
 - 3) Propone all'ASI i Commissari Tecnici del RIVARS aspiranti alla qualifica di "Commissario Tecnico Nazionale ASI" fermo restando che la loro nomina, controllo ed eventuale revoca dall'incarico è di esclusiva competenza dell'ASI. Non sussiste alcuna incompatibilità (fatta salva una specifica dichiarazione e/o disposizione caso per caso e nel merito da parte ASI) nel cumulo della carica di Commissario Tecnico Nazionale ASI e il ricoprire una carica negli Organi del RIVARS.
 - 4) Delibera circa l'indirizzo e gestisce lo svolgimento e l'estensione dell'attività nei limiti dello Statuto e delle deliberazioni dell'AGS.
 - 5) Formula le proposte da sottoporre all'AGS.
 - 6) Fa propri i rendiconti consuntivo e preventivo redatti dal Tesoriere e li sottopone all'approvazione dell'AGS.
 - 7) Nel caso si evidenziasse la necessità di particolari competenze e/o consulenze il CD può nominare al suo interno dei membri cooptati con diritto di parola ma non di voto e che non fanno parte del n. legale delle riunioni del CD.

ART. 18

1. Il CD è convocato dal Presidente di norma almeno tre giorni lavorativi liberi prima di quelli fissato per la riunione. E' auspicabile per un migliore funzionamento dell'Ente predisporre una calendarizzazione a cadenza costante delle riunioni del CD.
2. In caso di necessità può essere convocato dal Presidente con procedura d'urgenza senza alcuna formalità.
3. La validità delle riunioni e delle delibere è prevista all'art. 16/2.

ART. 19

1. I Consiglieri assenti per tre volte consecutive dalle riunioni del CD, fatti salvi validi motivi, decadono dalla loro carica.
2. Verificandosi vacanze tra i componenti il CD, i Consiglieri decaduti verranno surrogati con i nominativi dei votati ma non eletti alle ultime elezioni del CD in funzione del n. di voti ottenuti.
3. Qualora fosse esaurita la graduatoria dei votati non eletti, il Presidente, sentito il CD, ha potere di nominare in surroga persone di sua fiducia; tale procedura è applicabile esclusivamente durante il 2° o 3° anno di mandato del CD, altrimenti è indispensabile la convocazione dell'AGS per procedere a nuove elezioni.

PRESIDENTE

ART. 20

1. Il Presidente è il legale rappresentante del RIVARS. Egli può compiere tutti gli atti non di specifica competenza dell'AGS e/o del CD; si intende investito di tutte le facoltà necessarie al raggiungimento dei fini statutari ivi compresa l'apertura di conti correnti postali e/o bancari.
2. Il Presidente ha facoltà di delegare temporaneamente ad altri soggetti l'esercizio dei suoi poteri.
3. In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal 1° Vice-Presidente ed in subordine dal Tesoriere in funzione di 2° Vice-Presidente; in caso di indisponibilità d'entrambi il Presidente ha facoltà di delegare i poteri dirigenziali a Socio di sua fiducia (cfr art. 20/2).
4. I Soci che intendano candidarsi alla carica di Presidente devono depositare presso la segreteria e/o la presidenza la loro candidatura almeno 30 (trenta) giorni prima dell'AGS indetta per tale elezione.

AMMINISTRAZIONE

ART. 21

1. Le rendite patrimoniali, le quote annuali, i contributi dei Soci e qualunque entrata non costituente reddito costituiscono in autofinanziamento ossia la disponibilità necessaria per provvedere al conseguimento degli scopi sociali/istituzionali del RIVARS in base al preventivo approvato dal CD e validato dall'AGS.
2. I fondi occorrenti alla gestione ordinaria sono depositati su conto corrente postale e/o bancario presso uno o più istituti di credito scelti dal CD
3. La facoltà di forma per il prelevamento dei fondi necessari alla gestione dell'ente è di norma attribuita al Presidente e/o al Tesoriere; in caso di necessità tale facoltà può venir estesa al Segretario o ad altra persona di fiducia del Presidente e del CD.

LIBRI SOCIALI

ART. 22

1. I Libri associativi sono:
 - a) Libro dei Soci
 - b) Libro dei Volontari
 - c) Libro dei verbali dell'AGS

- d) Libro dei verbali del CD
- e) Libri contabili

ART. 23

1. L'esercizio finanziario dell'Ente è annuo (primo gennaio/31 dicembre).
2. Il rendiconto consuntivo ed il preventivo sono redatti dal Tesoriere e presentati al CD che a sua volta li sottopone all'AGS per l'approvazione. I rendiconti sono annuali e coincidono con la durata dell'esercizio finanziario.
3. Le spese e gli impegni economici dell'Ente devono essere contenuti nella disponibilità finanziaria.

ART. 24

1. Il rendiconto consuntivo di ciascun anno corredato dalla relazione del CRC deve essere messo a disposizione dei Soci che lo richiedano almeno 10 (Dieci) giorni prima dell'AGS in cui verrà presentato per l'approvazione.

ART. 25

1. I beni mobili e immobili di cui l'Ente divenisse proprietario per acquisti, lasciti, donazioni e tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità e qualsiasi titolo ne costituiscono il patrimonio e sono rivolti al perseguimento degli scopi sociali/istituzionali dell'Ente.
2. Il CD dispone le forme di impiego & investimento dei fondi disponibili.
3. E' fatto divieto di distribuire a Soci e/o a terzi anche in modo indiretto utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, salvo che la destinazione e/o distribuzione non siano imposte dalla Legge.

REVISORI DEI CONTI (CRC)

ART. 26

1. Il controllo dell'amministrazione dell'Ente è demandato ad un Collegio di tre Revisori nominati dall'AGS. Essi hanno libero accesso a loro discrezione alle scritture contabili.
2. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Al termine di ogni esercizio finanziario redigono la relazione sulla correttezza dei rendiconti.
4. Ove emergano irregolarità sono tenuti a convocare l'AGS (art 12/1)

CONTROVERSIE

ART. 27

1. Laddove sorgano controversie tra Soci e/o tra Soci e il RIVARS, al fine di raffreddare il contenzioso, la soluzione della vertenza viene demandata in prima istanza alla Commissione di Garanzia (CdG) nominata dall'AGS (art. 10/3.2) e composta da tre Soci che abbiano l'anzianità di iscrizione di almeno 2 anni.
2. Qualora l'intervento della CdG non riuscisse a dirimere il contenzioso, i singoli Soci e il RIVARS conferiscono in via esclusiva e definitiva per gli argomenti di relativa competenza al Collegio dei Probiviri ASI (artt. 17 e 18 dello Statuto ASI), o della Federazione ACTItalia o della FICC o della FIVA l'attribuzione e la soluzione della vertenza rinunciando agli stessi soggetto ad adire a qualsiasi Autorità Giudiziaria.
3. Il Collegio probivirale di competenza giudicherà secondo equità e le decisioni emesse saranno definitive e non assoggettabili a gravame.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 28

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dallo statuto.
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.
3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
4. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 29

5. Il CRRC in carica al momento della messa in liquidazione, assiste il liquidatore ed esercita le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

MODIFICHE AL PRESENTE STATUTO

ART. 30

1. Le proposte di modifica del presente Statuto debbono essere formulate al CD e sottoscritte da almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.
2. Il CD trasmette la proposta di modifica al Presidente che entro sessanta giorni convoca l'AGS affinché deliberi su tali proposte.
3. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera con il quorum previsto nell'articolo ___ del presente Statuto in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

DELEGAZIONI REGIONALI E SEDI SECONDARIE

ART. 31

1. Avendo il RIVARS competenza su tutto il territorio nazionale, al fine di snellire e decentrare le procedure, è prevista, la possibilità di aprire sedi secondarie, magazzini o altri punti amministrativi sul territorio nazionale. Inoltre è prevista, nelle regioni aventi un significativo numero di iscritti, la possibilità di istituire Delegazioni Regionali responsabili del loro operato di fronte al CD RIVARS ed aventi nel proprio organico almeno un Commissario Tecnico (CT) accreditato RIVARS sotto la giurisdizione di un Delegato Regionale (DR); entrambi CT e DR devono essere residenti nella regione. L'istituzione della Delegazione Regionale e la nomina dei DR sono di competenza del CD RIVARS; la nomina del CT è esclusiva competenza della Commissione Tecnica RIVARS con successiva ratifica da parte del CD RIVARS. In caso di comprovate irregolarità, la Delegazione Regionale può venire soppressa in qualsiasi momento da parte del CD RIVARS sentita la CdG (art. 26). Il DR è tenuto a relazionare di fronte al CD anno per anno sulla sua attività.

SANZIONI

ART. 32

1. Nel caso di violazione del presente Statuto, il Consiglio Direttivo è tenuto:
 - 1) In prima istanza ad ammonire il Socio verbalmente in un colloquio amichevole
 - 2) In seconda istanza ad irrogare una censura ufficiale scritta con sospensione cautelativa dagli incarichi eventualmente ricoperti.
 - 3) Qualora le azioni di cui ai precedenti punti non andassero a buon fine il CD revoca in via definitiva gli incarichi eventualmente ricoperti e, nel caso il Socio non volesse recedere

dalle sue posizioni incompatibili con lo status di Socio, il CD applica il provvedimento di radiazione secondo le modalità previste all'art 4 comma 3.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 33

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e per le materia non contemplate e riflettenti le modalità di funzionamento dei singoli Organi Sociali e dei servizi riservati ai Soci il CD provvede con l'emanazione di apposito regolamento.
2. In ogni caso valgono le norme del reciproco rispetto, della pacifica convivenza democratica e di quelle del Codice Civile Libri I° Titolo I° Cap. II°.

Nereo Fosco